



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLABERGAMASCA
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Rino, 4 - 24060 TAVERNOLA B.SCA (BG) - Tel. 035 932741 - Tel. e Fax 035 931812
E-mail: bgic80500x@istruzione.it - Posta certificata: bgic80500x@pec.istruzione.it Codice mecc.
BGIC80500X - C.F. 81004940169 - CODICE UNIVOCO: UFA55C
SITO WEB: www.ictavernolabergamasca.edu.it



Prot. e data (vedasi segnatura)

**DISCIPLINARE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PERIODO: 14/09/2021 – 13/09/2024
CIG: ZF831F93A7**

Premesse

- Constatata l'esigenza di utilizzare professionalità specifiche, in relazione ai diversi aspetti che connotano i contratti assicurativi, in un'ottica di razionalizzazione e di conseguimento di economie di gestione;
- Vista l'indagine di mercato con richiesta preventivi di cui al prot. n. 0001983 del 20.05.2021, finalizzato all'individuazione di un intermediario per il servizio di brokeraggio assicurativo;
- Preso atto che la società AB International Srl – GmbH, con sede legale in Via Alois-Kuperion - Str. 30, Merano (BZ), ha manifestato interesse;
- Vista la determina di cui prot. n. 0002138 del 01.06.2021 che affida alla società AB International Srl – GmbH, con sede legale in Via Alois-Kuperion - Str. 30, Merano (BZ), il servizio di brokeraggio assicurativo;

tra

L'Istituto **Comprensivo di Tavernola Bergamasca**, con sede in **Tavernola B.sca (BG)** - codice fiscale n. **81004940169**, nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore Prof.ssa REMATO Maria Angela

e

AB INTERNATIONAL S.r.l., con sede in Merano (BZ) alla Via Alois-Kuperion-str. 30 - p. i. 02899030213, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Jochen Pichler, nato a Merano (BZ) il 09.01.1971 - codice fiscale PCHJHN71A09F132K - ab-international@legalmail.it

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto riguarda la prestazione del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (cd. brokeraggio assicurativo) in favore dell'Istituto e del proprio personale, con riferimento, indicativamente, alle seguenti attività:

- Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate;
- Valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici;
- Assistenza nella redazione dei capitolati di polizza, nel completo rispetto delle procedure concorsuali e non, in ottemperanza della vigente normativa;
- Assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto - in via di massima - dell'equilibrio fra prestazione assicurativa e premio;
- Esecuzione e gestione dei contratti assicurativi;
- Assistenza e consulenza in relazione ai sinistri;
- Supporto formativo del personale dell'Istituto, che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

Il contratto avrà decorrenza dal 14.09.2021 e scadenza il 13.09.2024

- Resta convenuto e pattuito che il servizio cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 – ONERI ED OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker assicurativo incaricato, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- Impiegare propri mezzi e risorse accollandosi gli oneri relativi all'espletamento del servizio;
- Svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente contratto, nell'interesse dell'Istituzione Scolastica;
- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi dell'Istituzione Scolastica;
- Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento degli uffici dell'Istituzione Scolastica;
- Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Istituzione Scolastica senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Istituzione Scolastica;
- Mettere a disposizione dell'Istituzione Scolastica ogni informazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 c.c..

Nel corso dell'appalto, il Broker assicurativo incaricato dovrà:

- Effettuare, a richiesta, presso gli uffici dell'Istituzione Scolastica, incontri per l'analisi di eventuali posizioni legate alle polizze stipulate con la propria intermediazione;
- Consegnare all'Istituzione Scolastica la bozza dei capitolati di gara in tempo congruo per la messa in atto della procedura selettiva;
- Su richiesta dell'Istituzione Scolastica, richiedere alle Compagnie Assicurative, riepiloghi annuali informativi in relazione a:
 - numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
 - numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
 - numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
 - numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione ed importo posto a riserva.

A tal fine, l'Istituzione scolastica autorizza il Broker assicurativo incaricato, a richiedere, per l'espletamento ottimale delle attività di supporto, il report sinistri ed eventuali credenziali di accesso ai siti web, laddove l'Assicuratore preveda servizi online e/o piattaforme digitali per la gestione dei contratti assicurativi.

ART. 4 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituzione Scolastica si impegna a:

- Fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker assicurativo incaricato, prima che si dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso;
- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker assicurativo incaricato;
- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi ed in occasione di procedure concorsuali e non, per la stipula delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker assicurativo incaricato, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Istituzione Scolastica, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo ed inserire espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la "Clausola Broker" ovvero la percentuale della commissione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker assicurativo incaricato;
- Fornire al Broker assicurativo incaricato la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;

- Restano di esclusiva competenza dell'Istituzione Scolastica:
 - La decisione sulle coperture assicurative da adottare;
 - La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- L'Istituzione Scolastica rimane estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker assicurativo incaricato e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

Art. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Amministrazione Scolastica provvederà al pagamento dei premi direttamente alla compagnia assicuratrice anche per il tramite dell'agente assicurativo.

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi imputabili all'Istituto Scolastico non potranno essere in alcun caso imputabili al Broker, restando quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità sia nei confronti dell'Amministrazione Scolastica e sia nei confronti delle compagnie assicuratrici e per esse dell'agenzia assicurativa.

Art. 6 – REMUNERAZIONE DEL BROKER

Per le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, la remunerazione del broker assicurativo è prestata franco onorari, in quanto le competenze di spettanza saranno integralmente corrisposte dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c., per la Istituzione Scolastica.

ART. 7 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker assicurativo si impegna, all'atto della stipula del contratto, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente contratto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Istituzione Scolastica, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultima.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker assicurativo incaricato è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

I rischi per le responsabilità di cui trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.9.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

Contestualmente alla stipula del presente contratto, il Broker assicurativo incaricato dovrà, se richiesto, consegnare copia della polizza di RC Professionale prevista dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e RECESSO

Il contratto è risolto di diritto, senza alcun termine di preavviso, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- Mala fede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- Violazione del divieto di agire in nome e per conto dell'Istituzione Scolastica;
- Violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Istituzione Scolastica senza il preventivo consenso;
- Concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker assicurativo incaricato;
- Mancato rispetto della vigente normativa antimafia;
- Qualora il Broker assicurativo incaricato non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale di cui all'Art. 8;
- Inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Cessazione dell'iscrizione all'albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), oppure esercizio dell'attività in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato D. Lgs. n.209/2005 e ss. mm. ii. In caso di RTI il contratto

si risolverà automaticamente anche nel caso del venir meno dell'iscrizione di una sola ditta del RTI;

- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Istituzione Scolastica di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa del Broker assicurativo incaricato ed intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela dei propri diritti. Con la comunicazione con la quale dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, l'Istituzione Scolastica potrà provvedere all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'appalto in danno del Broker assicurativo incaricato, inadempiente.

E' fatto salvo inoltre all'Istituto scolastico la facoltà di recedere dal contratto previo preavviso di almeno 15 gg., in caso di:

- sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente contratto;
- modifiche organizzative/ accorpamento o fusione con altre scuole.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata al Broker assicurativo incaricato la cessione totale o parziale del contratto di brokeraggio senza darne comunicazione all'Istituto Scolastico.

Per la peculiarità della prestazione è fatto assoluto divieto di subappalto.

Nel caso di violazione di tale divieto, la Istituzione Scolastica, avrà eventualmente il diritto di risolvere anticipatamente il contratto.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto, saranno raccolti e trattati secondo le modalità e le finalità In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il Broker assicurativo incaricato, alla stipula del contratto di brokeraggio, comunicherà alla Istituzione Scolastica il titolare del trattamento dei dati.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Broker assicurativo incaricato ha l'obbligo di comunicare alla Istituzione Scolastica ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'Amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

ART. 14 - CONTRATTO e SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Ai sensi dell'articolo articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del broker.

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Istituzione Scolastica.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative per la specifica attività di intermediazione in oggetto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in quanto compatibili.

AB International Srl
Legale Rappresentante
Jochen Pichler

Il Dirigente Scolastico
(Timbro e Firma)